

---

**ORDINANZA MUNICIPALE  
SULLA REPRESSIONE DEI  
RUMORI MOLESTI ED INUTILI**

---

**Il Municipio di Sementina, a tutela della quiete pubblica, in applicazione dell'art. 107 del regolamento comunale del 26.9.1991, disciplina la repressione dei rumori molesti sul territorio giurisdizionale e in applicazione all'art. 107 LOC.**

**Ordina:**

**Divieto generale di provocare rumori inutili**

**Art. 1**

**Sono vietati i rumori causati senza necessità alcuna o dovuti a difetto di precauzione e suscettibili di turbare la quiete e l'ordine pubblico. In particolare sono vietati: i tumulti, gli schiamazzi, i canti smodati, gli spari e i rumori ed i suoni di ogni genere emessi da apparecchi musicali o mezzi meccanici.**

**Il divieto è esteso alle vie ed alle piazze pubbliche nonché alla proprietà privata nell'interno ed in vicinanza dell'abitato. Restano pure riservati i disposti della legge sull'ordine pubblico, della legge federale sulla circolazione stradale, della legge federale sul lavoro nell'industria, nell'artigianato e nel commercio, della legge sanitaria, della legge edilizia, della legge sugli esercizi pubblici, nonché altre leggi, regolamenti e ordinanze che disciplinano la materia.**

**Quiete notturna**

**Art. 2**

**E' vietato disturbare la quiete notturna mediante azioni di qualsiasi genere.**

**Tale norma si applica anche all'esecuzione di lavori di qualsiasi genere tra le ore 20.00 e le ore 07.00, qualora ciò arrechi pregiudizio a terzi. L'Autorità comunale può concedere in casi particolari delle deroghe; essa prescrive pure le misure di protezione che dovranno essere adottate.**

**Domenica e giorni festivi**

**Art. 3**

**Qualsiasi attività rumorosa è vietata la domenica e durante i giorni festivi infrasettimanali.**

## **Artigianato e industria**

### **Art. 4**

Il lavoro artigianale ed industriale, come pure l'uso di attrezzi, macchine, apparecchi e dispositivi di ogni genere sottostanno alle seguenti prescrizioni:

- a) tutti i miglioramenti ed accorgimenti che la tecnica offre devono essere adottati. Se gli stessi non sono possibili o se la loro adozione richiede una spesa ingente, il rumore deve essere reso sopportabile in altro modo, limitando ad esempio i lavori a ben determinati periodi di tempo o eseguendoli a più riprese oppure trasferendoli in luoghi più discosti dalle zone abitate. Nei casi più gravi l'Autorità comunale ha la facoltà di intervenire e vietare la fonte di rumore;
- b) è vietato eseguire lavori all'aperto mediante l'uso di macchinari stabili o semoventi che producono rumore eccessivo, come ad esempio seghe circolari per legno e metallo. Deroghe potranno essere concesse dall'Autorità comunale su richiesta scritta e motivata.

## **Lavori edili**

### **Art. 5**

Ai lavori edili si applicano, oltre alle disposizioni di cui all'art. 4 e a quelle della legge edilizia, del regolamento di applicazione della legge edilizia, della legge sanitaria e del regolamento edilizio comunale, le seguenti norme:

- a) ove possibile, le macchine e gli attrezzi edili devono essere azionati elettricamente. In prossimità di chiese, cimiteri, case di cura, asili, scuole e istituti scientifici, un altro genere di propulsione può essere usato solo quando l'impiego dell'elettricità non è ragionevolmente esigibile e previa autorizzazione da parte della competente Autorità comunale, su richiesta scritta e motivata;
- b) i motori a scoppio possono essere ammessi solo se muniti di silenziatori efficaci;
- c) i compressori, le gru e gli altri macchinari devono essere costantemente lubrificati affinché il loro funzionamento sia regolare e non provochi rumori molesti;
- d) i martelli pneumatici e le perforatrici devono essere muniti di mantelli isolanti;
- e) è severamente vietato mettere in moto a vuoto qualsiasi macchina edile produttore rumore;

- f) lo sparo di mine potrà essere autorizzato solo su richiesta scritta e motivata, dietro osservanza di tutte le prescrizioni in materia;
- g) in ogni caso i lavori con macchinari rumorosi sono consentiti solo a partire dall'ore 07.00 e fino alle ore 18.00; gli stessi devono essere interrotti dalle ore 12.00 alle ore 13.00.
- (\*) Nei periodi di allarme canicola i lavori sono consentiti a partire dalle ore 06.00 e possono continuare anche dalle ore 12.00 alle ore 13.00;
- h) il proprietario, il direttore dei lavori e le imprese esecutrici - o gli incaricati dell'esecuzione delle opere - sono responsabili dei cantieri o dei posti di lavoro per tutte quelle misure atte a ridurre al minimo gli inconvenienti causati da rumori. In caso di inosservanza, il Municipio può ordinare la sospensione dei lavori sino all'adozione dei necessari provvedimenti.

#### **Art. 6**

#### **Lavori agricoli e di giardinaggio**

Le macchine agricole e da giardinaggio (tagliaerba, rulli a motore, motoseghe, ecc.) sono ammesse solo se munite di silenziatori efficaci.

Questi lavori sono comunque vietati dalle ore 20.00 alle ore 07.00, come pure la domenica e durante i giorni festivi infrasettimanali. Detto orario, nei mesi di giugno, luglio e agosto, viene prorogato fino alle 21.00.

#### **Art. 7**

#### **Lavori nelle economie domestiche**

Chi esegue lavori domestici deve avere riguardo per i coinquilini ed i vicini.

La battitura di tappeti, materassi, ecc. è ammessa ogni giorno dalle ore 08.00 alle 11.00 ad esclusione della domenica e dei giorni festivi infrasettimanali.

#### **Art. 8**

#### **Locali di lavoro**

I locali destinati al lavoro devono essere convenientemente isolati. Laboratori, aziende, industrie, depositi, ecc., molesti per rumore non potranno essere costruiti o collocati nelle immediate vicinanze delle zone abitate. Per quelli già esistenti il Municipio potrà adottare le misure atte a togliere l'inconveniente.

---

(\*) Art. 5 - lett g) - cpv. 2 aggiunto con ris. Mun. No. 344 dell'11.07.2007

**Sirene, apparecchi segnalatori e simili**

**Art. 9**

L'uso di sirene, apparecchi segnalatori, impianti di chiamata e simili quando possono essere sentiti fuori dall'officina, del cantiere, ecc. ai quali sono destinati, deve essere autorizzato.

**Apparecchi di riproduzione del suono**

**Art. 10**

Gli apparecchi radiofonici, televisivi, di riproduzione dei suoni, gli strumenti musicali, ecc. possono essere usati soltanto con l'intensità sonora usuale nei locali senza disturbare i vicini.

In nessun modo essi possono essere adoperati sui terrazzi aperti o all'aperto, se ciò arrechi molestia ai vicini.

L'uso irrazionale di radio giradischi, incisorii, ecc. portatili è vietato nei luoghi pubblici (spiagge, giardini, piazze, ecc.).

L'impiego di giradischi elettrici automatici o di qualsiasi altro strumento meccanico, nonché di comandi a distanza per trasmissioni musicali o canore, collegati con altoparlanti od amplificatori all'aperto, è vietato su tutta la giurisdizione territoriale del Comune. Dopo le ore 23.00 i suoni devono essere ridotti in modo da non essere percepiti da terzi.

**Produzioni vocali e strumentali**

**Art. 11**

Le produzioni vocali e strumentali all'aperto non possono essere tenute tra le ore 23.00 e le ore 09.00. Se le stesse arrecano evidente disturbo al vicinato, il Municipio si riserva di ridurre gli orari suddetti ed eventualmente di vietare l'uso di determinati strumenti, è comunque vietato l'uso di amplificatori.

Le produzioni organizzate all'aperto possono continuare dopo le ore 23.00 solo all'interno dei locali, sempre se ciò ossequia alle disposizioni del cpv. 2.

Le produzioni di cui al presente articolo sottostanno ad autorizzazione rilasciata dal Municipio su richiesta motivata e scritta.

**Canti e schiamazzi**

**Art. 12**

Durante le ore notturne, segnatamente dopo le ore 23.00, non sono ammessi i canti e gli schiamazzi sulla pubblica via. E' riservata l'applicazione delle norme della legge sull'ordine pubblico che reprimono gli schiamazzi notturni.

<b>Pubblicità sonora</b>	<p><b>Art. 13</b></p> <p>Su tutto il comprensorio territoriale del Comune è vietato l'impiego di altoparlanti fissi o installati su autoveicoli a scopo commerciale o pubblicitario. Sono riservate le "direttive per l'autorizzazione di altoparlanti posati su autoveicoli" emanate dalla commissione intercantonale della circolazione stradale il 21 gennaio 1971.</p>
<b>Animali</b>	<p><b>Art. 14</b></p> <p>I detentori di animali devono vigilare affinché gli stessi non arrecano disturbo a terzi. In particolare gli animali non devono disturbare la quiete notturna. In caso di ripetuta molestia, il Municipio può ordinare al proprietario l'allontanamento.</p>
<b>Fuochi d'ar- tificio, pe- tardi, ecc.</b>	<p><b>Art. 15</b></p> <p>L'accensione di fuochi d'artificio e il loro lancio, lo sparo di petardi, bombette, mortaretti, ecc. sono vietati su tutto il territorio giurisdizionale del Comune.</p> <p>Deroghe al presente disposto potranno essere concesse dal Municipio.</p>
<b>Esercizi pubblici, luoghi di riunione e di intratteni- mento, sale da ballo</b>	<p><b>Art. 16</b></p> <p>Gli esercizi pubblici, i luoghi di riunione e di intrattenimento e le sale da ballo dovranno essere costruiti, disposti o installati in modo tale da non arrecare alcun disturbo a terzi. Saranno pure prese tutte le misure necessarie per non disturbare i coinquilini ed i vicini.</p> <p>Nei locali chiusi e nei giardini degli esercizi pubblici sono permessi il canto, la musica, ecc., come pure l'uso di apparecchi del genere di cui all'art. 11 della presente ordinanza, unicamente fino alle ore 23.00.</p> <p>Secondo i casi, l'Autorità di polizia può permettere delle deroghe. Eccezioni di carattere generale potranno essere concesse quando le stesse non siano di alcun pregiudizio a terzi.</p> <p>A partire dalle ore 22.00 le porte e le finestre degli esercizi pubblici dovranno essere chiuse, mentre quelle dei luoghi di intrattenimento, come pure le sale da ballo, dovranno essere chiuse in permanenza.</p> <p>In casi particolari, nell'interesse della quiete e della tranquillità notturna, l'Autorità comunale potrà imporre l'adozione di altre restrizioni o vietare le manifestazioni di cui al cpv. 2 qualora le</p>

stesse, nonostante la chiusura di porte e finestre, siano di pregiudizio a terzi.

**Manifestazioni pubbliche**

**Art. 17**

Le manifestazioni pubbliche e culturali di qualsiasi genere, come ad esempio le assemblee, i comizi, i cortei, le sagre paesane, i concerti di filarmoniche, ecc. possono essere tollerate qualora il rumore causato dall'uso di determinati apparecchi sia necessario alle manifestazioni stesse.

Restano comunque riservate le disposizioni della presente ordinanza. Secondo i casi, l'Autorità comunale potrà concedere delle deroghe alle singole norme.

**Veicoli motore**

**Art. 18**

E' riservata l'applicazione delle norme della legislazione federale sulla circolazione stradale, in particolare di quelle attinenti al controllo dei rumori prodotti da veicoli.

E' segnatamente vietato:

- a) usare in modo continuo e inadeguato l'avviamento e riscaldare inutilmente come pure fare girare il motore di veicoli fermi;
- b) far girare a regime elevato il motore a vuoto o circolare con innestate le marce più basse;
- c) accelerare troppo rapidamente soprattutto alla partenza;
- d) effettuare giri inutili nell'interno dell'abitato; è vietato in modo particolare circolare in continuità e senza necessità alcuna con ciclomotori nelle strade e nelle località;
- e) circolare troppo rapidamente soprattutto con veicoli provvisti di cerchi metallici, con carico sciolto o con rimorchi, nelle curve e in salita;
- f) caricare e scaricare veicoli senza precauzione o trasportare bidoni o analoghi carichi rumorosi senza fissarli o senza isolarli;
- g) disturbare con apparecchi radio e con altri apparecchi per la riproduzione del suono, installati o trasportati nel veicolo;
- h) sbattere le portiere, il cofano, il coperchio del portabagaglio o simili;
- i) l'uso non indispensabile e per richiamo di segnalatori acustici.

<b>Penalità</b>	<b>Art. 19</b> Ove non tornano applicabili altre disposizioni le contravvenzioni alla presente ordinanza sono passibili di una multa fino a fr. 1'000.--.
<b>Provvedimenti</b>	<b>Art. 20</b> L'applicazione della presente ordinanza spetta al Municipio, il quale agisce d'ufficio o su denuncia privata. Resta riservata la competenza in materia contravvenzionale conferita ad altre Autorità della legislazione speciale cantonale e federale.
<b>Norme abrogate</b>	<b>Art. 21</b> Con la sua entrata in vigore la presente ordinanza abroga tutte le disposizioni precedenti in materia.
<b>Entrata in vigore</b>	<b>Art. 22</b> La presente ordinanza entra in vigore non appena trascorsi i termini di esposizione.  L'ordinanza è stata esposta all'albo comunale dal 4.9.1992 al 18.9.1992. La modifica dell'art. 5 lett. g è stata esposta all'albo comunale dal 17 al 31 luglio 2007. La modifica dell'art. 6 cpv. 2 é stata esposta all'albo comunale dal 21luglio al 30 agosto 2010 (tenuto conto delle ferie giudiziarie).